This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 691 648

NOCITO

Sulla truffa commessa a danno del Cav. Bozzo

1875

HARVARD
LAW
LIBRARY

HD
ITA
983
NOC

Digitized by Google

Digitized by Google

Italy G2
(43)

SULLA TRUFFA

COMMESSA A DANNO DEL CAV. BOZZO

OSSERVAZIONI

NELL' INTERESSE DELLA PARTE CIVILE

DAVANTI ALLA SEZIONE D' ACCUSA

DELLA R. CORTE D'APPELLO DI ROMA

FATTE DALL' AVVOCATO

Prof. PIETRO NOCITO

ROMA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI G. [illegible]
1875

BIBLIOTECA LUC[illegible]
2310
N.° d' ord. 601-4
Sc. I
Digitized by Google

Digitized by Google

LUCCHINI

SULLA TRUFFA

COMMESSA A DANNO DEL CAV. BOZZO

OSSERVAZIONI

NELL' INTERESSE DELLA PARTE CIVILE

DAVANTI ALLA SEZIONE D' ACCUSA

DELLA R. CORTE D'APPELLO DI ROMA

FATTE DALL' AVVOCATO

Prof. PIETRO NOCITO

ROMA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI G. VIA
1875

Digitized by Google

DEC 20 1930

Digitized by Google

Eccellenze

§ 1. Il Cav. Pietro Bozzo Ragioniere in ritiro della Regia Corte de'Conti, nel 20 febbraro 1873, stipolava un mutuo di lire 42,000 a favore del Signor Eugenio Avitabile legato in società con Luigi Bugelli, e Natale Andolfi, per la escavazione del tufo e della pozzolana esistente in nn fondo detto Annunziatella sito fuori la porta S. Sebastiano di questa città di Roma.

Appare per altro dal detto contratto, che il Signor Bozzo avesse già prima del contratto date al Signor Eugenio Avitabile lire 32,000, e che l'atto posteriore di mutuo rogato dal Notaro Giovanni Battista Bornia non fosse stato se non un modo di garentire la detta somma data dal Bozzo all'Avitabile, con la quale quest'ultimo diceva d'avere comprato il detto fondo Annunziatella, posto quindi in società con Bugelli ed Andolfi per la mentovata speculazione. In qual modo poi il Bozzo avesse potuto dare in mano all'Avitabile tutto ciò che egli aveva in rendita sul Libro del Debito Pubblico, senza munirsi d'alcuna preventiva sicurtà, è facile immaginare per chi sa come in quel tempo il Bozzo fosse stato turbato da un acerbo lutto domestico, a causa della morte della sua sposa, che lo lasciava vedovo infelicissimo, giusto nel momento di farlo padre.

§ 2. Non è per ora il tempo di discorrere dei modi coi quali prima del contratto si pervenne a spogliare il Cav. Bozzo. Notiamo solo che appena egli, alla scadenza del pagamento, volle far valere in giudizio i suoi diritti sul fondo Annuuziatella e sui carri, cavalli, ed utensili che in esso esistevano, fu fatto bersaglio ai fuochi incrociati di molti e svariati giudizî. La presa di possesso del fondo gli venne contrastata dal Conte Giovan Battista Cimarra, il quale, dopo avere venduto l' Annunziatella

Digitized by Google

all'Avitabile, ne aveva stipolato con esso un contratto d' affitto in data del 21 Ottobre 1873, registrato ai 7 Novembre dello stesso anno. E come se il Cimarra non bastasse, anche le sua madre Signora Marianna Apolloni perseguitava in giudizio il Bozzo, vantando un'ipoteca per lire 10,212 presa sul fondo allorchè lo possedeva il di lei figlio.

Altro giudizio era obbligato sostenere il Bozzo davanti alla Pretura del VI Mandamento di Roma contro certa Maria Bruschi, la quale vantando una mezzadria sul fondo Annunziatella col ricordato Cimarra, e non esibendo il titolo, non volle abbandonare le sue pretese se non quando vi fu costretta dalla sentenza del Giudice.

§ 3. Ma come se non bastassero l'affitto dell'Annunziatella fatto dall'Avitabile a Cimarra e le molestie della Maria Bruschi, si presentava pure a tormentare il Bozzo un altro affittuario, il Signor Giuseppe De Rossi, al quale Bugelli ed Andolfi avevano dato in affitto l' Annnnziatella, mentre Avitabile l' aveva dato per conto proprio a Cimarra; senza che per altro questi due affittuari si fossero mai incontrati sul fondo, o l' uno avesse conosciuto del possesso dell' altro, o l' uno avesse pensato di far valere il suo titolo contro l' altro: in questo solo però concordi, nel combattere il Bozzo: anzi il De Rossi andò più oltre, ed aggiunse alla lite civile una querela di turbato possesso; senonchè ad un tratto il Tribunale Civile di Roma, con sentenza del 2 Luglio 1874, dichiarò nullo l' affitto, ed il De Rossi, dopo avere ritirato la querela fu condannato dal Tribunale Civile alle spese dell'intero giudizio.

§ 4. Nè questo è solo. Il Bozzo nella presa di possesso de'cavalli e carri trovati non più sul fondo Annunziatella, ma impiegati nella esterrazione dell' Esquilino, veniva contrastato da Bugelli ed Andolfi, i quali sostenevano, che i detti cavalli erano esclusi dalla convenzione 20 febbraro 1873, ed erano stati comprati col loro danaro. Si faceva poi dai medesimi comparire un certo Alessandro Rizzoni, il quale aveva per un supposto credito vincolati con sequestro conservativo i detti carri e cavalli fin dall' Agosto 1873, avendo per altro avuta la bontà di lasciarli in custodia de' suoi stessi supposti debitori Bugelli ed Andolfi.

Un altro pretendente sui detti carri e cavalli si presentava contro il Bozzo in giudizio, e questi era un certo Giovanni Stradella, il quale vantando un' apoca del 19 Dicembre 1873, registrata in Roma nel dì 8 Marzo 1874, diceva d' avere comprato dai nominati Bugelli ed Andolfi parecchi dei cavalli in quistione assieme ad alcuni carri ed un carrettino. I sospetti di simulazione del titolo della compra fatta da Stradella furono espressamente indicati dal Tribunale Civile di Roma nella sentenza del 16 Giugno 1874; e quanto al titolo vantato da Rizzoni basta il ricordare, come in suo favore si fossero lasciati condannare in contumacia Bugelli ed Andolfi dal Tribunale Commerciale e dalla Corte di Appello di Roma, conforme risulta dalla narrativa della sentenza della stessa Corte in data del 5 Febbraro 1875.

Digitized by Google

§. 5. Qui non si arrestava però la iliade de' giudizî contro il Bozzo: giacchè contrastando palmo a palmo il terreno dell'Annunziatella, ed uno per uno i cavalli comprati col pretesto dell' escavazione da farsi in essa, ebbe pure il Bozzo a combattere contro fornitori di legnami, veri o supposti che fossero, per uso del fondo, ai tre compagni di escavazione di tufo e pozzolana. Aronne Luzzati citava infatti ancor egli in giudizio il Bozzo pel pagamento di lire 1,600 davanti al Pretore; ma tanto il primo Giudice, come i secondi, rigettarono le pretese dell' Aronne Luzzati. Dopo questo Aronne venne la volta d' un certo Lorenzo Bazzocchi, il quale citò il Bozzo vantandosi custode del fabbricato annesso alla vigna, per nomina che diceva avere avuto dai tre celebri socî. Il Bazzocchi non contento di avere schiantato dalle fondamenta tutta la fratta che circuiva il detto fabbricato, nonchè le tavole dei tetti del fabbricato medesimo per servirsene come legna da ardere, pretendeva dal Bozzo parecchie mesate di stipendio a conto di quelle che asseriva aver goduto all' epoca de' famosi conquistatori dell' Annunziatella; se non che egli seppe prevenire con una onorevole ritirata la sentenza del Pretore, già accorto del fine, al quale si voleva far servire la giustizia.

§ 6. A dire il vero coloro che muovevano le fila di tutta questa serie di giudizî per potere stancare il Bozzo, ed impedirgli di raggiungere i suoi spoliatori, giuocarono una brutta partita con la giustizia de'Tribunali di Roma. Il Bozzo, benchè con grandi stenti e privazioni, uscì vittorioso da ogni litigio; ed in primo grado o in secondo, davanti al Pretore, al Tribunale, o alla Corte, come risulta dalle tante sentenze civili in suo favore che qui si allegano, non fu che una voce sola di lamento per la spoliazione e le angarie, delle quali era stato indegnamente vittima.

§ 7. Ma che gli valsero tante vittorie ? Dichiarata definitiva la proprietà de' cavalli tolti di mano a Bugelli ed Andolfi, trovò che nel frattempo buona parte dei cavalli era morta ; e contro il valore de'pochi stinchi ritti cascanti dalla fame e dalle penurie stavano i grassi conti da pagare per le spese dei loro alimenti. In quanto al fondo dell'Annunziatella ed alla sua famosa *cava* per cavar quattrini, il Bozzo non trovò che forti debiti da pagare ; imperocchè il valore del fondo, come risulta dagli allegati documenti, se nominalmente appariva stabilito per la somma di lire 50,000 oltre l'accollo de' canoni, in fatto però presentava la seguente posizione:

Fondiaria annuale gravitante sul fondo, giusta il documento di

Digitized by Google

N. 1, cioè il certificato dell' Agenzia delle Imposte Indirette e Catasto di Roma . . . . . L. 298 61

Frutti annuali di due canoni gravitanti sul fondo, dovuti al Gonfalone di Roma e Confraternita della Maddalena, giusta lo stesso documento . . . . . » 510 —

Frutti annuali di due iscrizioni gravitanti sul fondo a favore della Contessa Apolloni e signora Butironi, giusta il documento di N. 2, cioè l'atto di vendita del 23 Gennaro 1873 . . . . . » 1096 50

Totale della passività annuale dell'Annunziatella L. 1905 11

Introito netto che dà il fondo dell'Annunziatella, giusta il documento di N. 3, cioè il contratto del fitto annuale del fondo. . . . . L. 1500 —

Passività annuale dell'Annunziatella eccedente l'attività annuale . . . . . L. 405 11

Alle quali passività unendo non solo l'ammontare di tre anni di detti pesi non corrisposti, ma anche il laudemio non pagato da Avitabile all' epoca della sua finta compra, abbiamo la considerevole cifra di lire 7214,83 le quali convertite in altra iscrizione gravitante sul fondo, coi frutti al 5 per 0[0, farebbero ammontare l' eccedente passività annuale dell'Annunziatella da lire 405,11 a lire 766 annuali. E notisi, che in quanto a' frutti delle dette due iscrizioni l'ammontare di tre anni dei frutti stessi forma oggetto di speciale iscrizione gravante sull'Annuuziatella al di là della sorte principale delle iscrizioni medesime, siccome chiaramente i documenti annessi dimostrano.

§ 8. Di fronte a questo stato di cose cadde al povero Bozzo completamente la benda dagli occhi, e comprese di quale indegna truffa era stato la vittima; ond'è che senz'altro si fece a reclamare davanti al Giudice Istruttore di questa città la punizione di coloro che egli sapeva colpevoli ; non già col desiderio di vedere alla loro volta soffrire qualche mese di carcere a coloro che gli hanno fatto soffrire la miseria, e per giunta le angarie di tortuosi giudizj, ma con l'intento di disvelare tutta a nudo la verità delle cose nell'attrito del pubblico giudizio, e di raccogliere nella rifazione dei danni il suo patrimonio perduto.

§ 9. Il Giudice Istruttore, con Ordinanza del 30 Settembre 1875, dichiarò sufficienti gl'indizj di reità raccolti a carico dei signori Avitabile Eugenio, Bugelli Luigi, ed Andolfi Natale. L'Ordinanza in fatti, a proposito di costoro osservava:

« Attesochè in base di giudiziale perizia risulta constatato come « il fondo in questione, compreso il prodotto delle cave di pozzolana

Digitized by Google

« e pietra-tufo ascende al valore di lire 32,182, 60; e come, detrat-
« tone l'ammontare di alcuni crediti iscrittivi con ipoteca per la com-
« plessiva cifra di lire 18,275, resti a favore del cav. Bozzo la somma
« di sole lire 13,908, 60, e così un danno pel Bozzo medesimo di lire
« 28,091, 40.

« Come le indicazioni dello stesso fondo rispetto alle cave, ac-
« certate pure in base della sovracitata perizia elevata dai periti Ste-
« fanucci e Pirovano siano molto sfavorevoli, e tali da non giustificare
« una seria impresa di escavazione; quindi le condizioni degl'imputati
« Avitabile, Bugelli ed Andolfi, stereotipate da un giudizio arbitramen-
« tale esistente in processo; il loro modo di agire evidentemente subdolo,
« gl'infelici risultati della speculazione che essi non potevano non pre-
« vedere, le false asserzioni loro nel contratto stipulato col Cimarra, lo
« spoglio incessante che essi fecero subire, e per opera propria e per
« opera di terzi al fondo Annunziatella, comprensivamente ancora ai
« carri, ai cavalli ed altri attrezzi; tutti questi fatti che si riscontrano
« luminosamente provati negli atti del processo, costituiscono fuor di
« dubbio l'estremo principale essenzialissimo del reato di truffa, cioè il
« raggiro fraudolente, concomitante questo alla stipolazione col cav.
« Pietro Bozzo, ed in seguito mantenuto dalla determinazione e persi-
« stente volontà di lucrare a danno del medesimo; imperocchè la spe-
« culazione da essi proposta e susseguita, era come si è dimostrato, as-
« solutamente immaginaria e falsa. Di guisa che devesi traquillamente
« conchiudere che essi Avitabile, Bugelli ed Andolfi debbono rispondere
« del reato previsto dall'art. 626 del Codice Penale, commesso a danno
« del cav. Pietro Bozzo querelante.

10. In quanto però al Conte Cimarra, cioè al venditore ed affittuario del fondo Annunziatella l'Ordinanza argomentava in altro modo. Essa osservava:

« Attesochè la condizione giuridica del quarto imputato, cioè del
« Conte Cimarra, nei fatti in quistione, non si presenta altrimenti identica
« a quella dei primi tre imputati surripetuti, nè tale quindi da far di-
« pendere dalla responsabilità dello stesso Cimarra la esistenza o meno
« della lamentata truffa a carico degli altri. I fatti singoli si presentano
« per le risultanze del processo, bene distinti, e tali in vero da non fare
« apparire provata la correità o complicità del Conte Cimarra.

« I fatti culminanti che, a termini della querela, si porterebbero
« a di costui carico, si compendiano ne'seguenti: essersi esso Cimarra
« associato all'Avitabile nella menzogna allorchè nel contratto di com-
« pra e vendita del fondo *Annunziatella* dichiarò di avere ricevuto in an-
« ticipazione il prezzo: avere contribuito a persuadere il cav. Bozzo
« che ottima fosse la speculazione propostagli: avere ripreso egli a
« titolo di condizione ed affitto il fondo venduto: ed infine l'avere attri-
« buito un valore eccessivo esorbitante al fondo medesimo.

Digitized by Google

« Ora è mestieri osservare, che per aggiustare un legale valore al « primo dei suindicati indizi occorreva fornire una valida prova de'prevî « concerti e relazioni fra lo stesso imputato Cimarra e l'Avitabile; ma « di questa prova mancano gli elementi in processo. In quanto al se- « condo dei suindicati iudizi, all'avere cioè contribuito il Cimarra ad ade- « scare il Bozzo portando a cielo le operazioni dell'Avitabile, e dei di co- « stui compagni, devesi notare che di ciò non si avrebbe in processo « altro elemento di prova all'infuori delle affermazioni dello stesso que- « relante. Questi veramente indusse testimoni a stabilire questa circo- « stanza; ma dal Gatti e dagli altri testimoni nulla fu posto in essere al « riguardo, ed anzi le affermazioni del Gatti rendono pure credibili le « dichiarazioni del Cimarra. In quanto poi riguarda la stipulazione della « conduzione o fitto del fondo Annunziatella, in onta al contratto di « mutuo fra l'Avitabile ed il Cav. Bozzo intervenuto, devesi considerare « non essere legalmente provato che il Cimarra avesse cognizione della « esistenza del contratto medesimo. Infine l'ultimo indizio che ponevasi » a carico del Cimarra era questo: avere venduto il suo fondo per un « prezzo di gran lunga superiore al valore reale: ma ciò se può essere « censurabile entra pur sempre nei limiti delle speculazioni permesse, e « non devesi omettere questa osservazione, che nel caso concreto tanto « più potevasi ritenere esso Cimarra autorizzato ad elevare il prezzo, « inquantochè andava a correre un'alea trattandosi di pagamento non « per contanti ma per lettere di cambio. Ora se per virtù dellart. 626 « del Codice Penale, per constatare l'esistenza del reato di truffa occorre « la prova che siansi impiegati raggiri fraudolenti, od altri artifizi o ma- « neggi dolosi atti ad ingannare ed abusare dell'altrui buona fede, si « ravvisa per le premesse considerazioni, che tali estremi a carico del Ci- « marra non sono nel consueto caso legalmente provati. Che se il suo « modo di agire in detto affare potesse ingenerare a di lui carico delle « supposizioni, dei sospetti men che favorevoli, non può per altro ne « terreno dell'azione penale trovare fondamento per ritenere la di lui « responsabilità ».

§ 11 Contro questa parte dell'Ordinanza ha dovuto insorgere il Cav. Pietro Bozzo, perchè gli sembra evidente in virtù della stessa Ordinanza, come una solida catena stringa insieme il Cimarra con Bugelli, Andolfi, ed Avitabile, in modo che smagliata per uno la detta catena si va incontro a vederla rotta per gli altri. D'altronde l'Ordinanza stessa aveva ammesso a carico del Cimarra che « *il suo modo di agire in detto « affare poteva ingenerare a di lui carico delle supposizioni e dei sospetti men « che favorevoli* ». Quindi è, che la divergenza tra l'Ordinanza e la querela è una semplice differenza di *gradi* nell'apprezzare le *supposizioni e i sospetti men che favorevoli*; la quale differenza, costituendo una impercettibile linea che sconfina il *sospetto* dall'indizio di *reità* non potrà non essere tolta con un migliore e più profondo esame della situazione processuale, e

Digitized by Google

con la semplice lettura dei tanti chiari ed autentici documenti che si allegano alla presente Memoria.

Del rimanente, o Eccellenze della Corte, oggi dinnanzi a Voi non si tratta di condannare Cimarra; nel qual caso lodevole sarebbe lo zelo del Magistrato che va cercando la prova, e non si determina ad abbandonare le persone sospette di qualche reato al rigor della legge, che quando la convinzione è entrata nel suo animo. Oggi si tratta d'inviare semplicemente il Cimarra ad un giudizio, nel quale esso avrà l'agio di provare la sua innocenza come noi proveremo la sua reità; giudizio che lo stesso Cimarra dovrebbe affrettare co' suoi voti per non rimanere sotto il peso delle *supposizioni e dei sospetti men che favorevoli*, in contradizione di coloro coi quali ebbe a trattare la malaugurata faccenda dell'Annunziatella.

§ 12. Noi crediamo che il Cav. Bozzo ben si apponga nel censurare la benignità dell'Ordinanza in ordine al Cimarra. Infatti l'Ordinanza non mise in dubbio, che nel contratto di vendita stipulato tra Cimarra ed Avitabile ci fossero state delle menzogne; ma soggiunse, che a nulla influisce l'avere dichiarato il Cimarra di aver ricevuto con anticipazione il prezzo del fondo, *quando manca la prova dei prevî concerti o relazioni tra l'Avitabile e il Cimarra*. Certamente, se questa prova ci fosse stata indipendentemente dal fatto delle menzogne consacrate nel contratto, sarebbe stato inutile discutere e ragionare di queste menzogne. Appunto se ne ragiona perchè queste menzogne contrattuali di Cimarra e dell'Avitabile non potendo essere dirette ad un inganno dell'uno o dell'altro, perchè erano l'opera comune, dovevano necessariamente essere rivolte ad ingannare un terzo, e quindi costituiscono, a senso del querelante, un grave indizio di quel concerto, senza il quale la truffa non sarebbe stata possibile. In un contratto di vendita il pagamento è la cosa principalissima. Or bene: venuto a questo punto il Sig. Cimarra dichiara quanto siegue: « Le residuali lire trentunomila settecento ven-
« ticinque, a compimento del suaccennato prezzo, il lodato Sig. Conte
« Giovanni Battista Cimarra *dichiara di averle ricevute dal Sig. Eugenio*
« *Avitabile precedentemente alla stipulazione del presente istrumento, e chia-*
« *mandosene ben contento e soddisfatto ne ha rilasciato e rilascia l'oppor-*
« *tuna finale quietanza.* » Cotesta dichiarazione del Cimarra di aver ricevuto lire 32,000 dall'Avitabile, di esserne contento e soddisfatto, e di rilasciarne quietanza, sono un fatto assolutamente inesplicabile di fronte all'altro fatto, che l'Avitabile non aveva diritto a quietanza alcuna, perchè nulla aveva pagato, ma si dichiarava invece debitore di lire 20,000 in quattro cambiali esistenti in processo, la prima delle quali, se non andiamo errati, porta la data del 22 Gennaio 1873, con scadenza al 31 Agosto 1873, senza che per altro nè prima nè poi, nè questa nè altra, fosse stata estinta.

Digitized by Google

§ 13. Quello che sorprende ancora di più è il vedere come le cambiali rilasciate dall' Avitabile al Cimarra non corrispondono al prezzo delle lire 32,000, al quale dicevasi era stato venduto il fondo; talchè s'ignora a che titolo fossero state rilasciate queste cambiali, non potendo supporsi, che se il *pagamento effettivo* del quale si parla nel contratto fosse stato fatto in *promesse cambiarie*, il Sig. Avitabile non avesse potuto spendere qualche goccia di più d' inchiostro e qualche brano di carta per vergare altre cambiali corrispondenti al prezzo del fondo. È dunque naturale, legittima la conseguenza, che cioè quel contratto di vendita non aveva altro scopo se non quello di creare un documento, opera comune del venditore e del compratore, il quale con la fede che si deve ai pubblici istrumenti attestasse, come il Sig. Avitabile fosse uomo da potere sborsare ad un tratto sul tavolino del Cimarra la bella somma di lire 32,000, e persuadesse altresì come il fondo, oggetto della vendita, valesse realmente cotesto prezzo. Che se in seguito a questo legittimo o necessario sospetto si vede l' Avitabile, il quale, *col contratto Cimarra alla mano*, persuade il Bozzo a sborsare l'ingente somma di lire 32,000, si vede chiaro allora, che le menzogne del contratto non avessero avuto altro scopo che questo, e quindi non si può fare a meno di conchiudere, che comune a Cimarra ed Avitabile dev' essere la responsabilità d' un effetto comune.

Questa conseguenza, che è la necessaria illazione della legge di successione con la quale avvennero i fatti, e che nella nostra causa non è semplice vincolo di congiunzione, ma legge di causalità, questa conseguenza, ripetiamo, ci viene ribadita sempre più dallo studio dei fatti che precessero il contratto di Cimarra con Avitabile, e da quello dei fatti che lo seguirono.

§ 14. Inordine ai fatti precedenti giova ricordare, come l'Ordinanza narrò, che il Sig. Cimarra avesse stipulato un compromesso di vendita del fondo Annunziatella verso l' Ottobre del 1872 con un tal Bugelli Luigi, ricevendo a titolo di caparra lire 10,000. L'Ordinanza soggiunse, che « altrettanta somma dovevasi pagare ad un tale Bernabei - Urbano « a titolo di buona uscita e rimborso di spese sostenute, siccome *quegli « che essendo già affittuario di quel fondo, in contemplazione e causa della « vendita rinunziava all' affitto e pretendeva un congruo compenso.* Il Bu- « gelli associavasi quindi l' Andolfi, ed entrambi, sebbene affatto spro- « visti di mezzi per far fronte alle spese, dichiararono volere imprendere « l' escavazione della pozzolana e della pietra-tufo nello stesso fondo « Annunziatella, *e sopra una promessa tanto aerea quanto la loro firma « nelle cambiali ottennero l' immediato possesso del fondo. Erano essi sì « destituiti di mezzi, sino al punto che non pagarono neppure la somma « come sopra convenuta a titolo di caparra.* Successivamente, dopo però « decorso breve tempo, interveniva l' Avitabile sostituendosi al Bugelli « ed all' Andolfi nel contratto di compra e vendita, e ne pagava il prezzo

Digitized by Google

« non altrimenti che con cambiali, e queste rilasciate appunto alla vi-
« gilia del contratto, cioè del 13 Gennaio 1873, davano un colore di
« verità all' asserzione contenutavi, che l' Avitabile avesse sborsata la
« somma di lire 20,000. »

§ 15. Questi fatti sono un tessuto di menzogne, le quali ribadiscono quelle contenute nel contratto Cimarra. Infatti si parla d'un Bernabei fittuario del fondo, il quale, previo pagamento di L. 10,000, uscì dal fondo stesso per cederlo ai sig[i]. Bugelli ed Andolfi. Ora cotesto sig. Bernabei non è stato mai affittuario del fondo, nè mai Bugelli ed Andolfi hanno comprato l' Annunziatella, o sono stati possessori della medesima. Per dimostrare coteste menzogne a noi basterebbe ricorrere alla testimonianza della Maria Bruschi raccolta dal Pretore del IV. Mandamento di questa città, nella quale testimonianza si dice quanto siegue: « Sono
« circa sei anni dacchè mi trovo in qualità di affittuaria nella vigna
« Cimarra ora Bozzo, ed anzi per meglio chiarire i fatti dirò che sono
« stata colona di Cimarra ed ora affittuaria del Cav. Bozzo nella vigna
« suddetta. Dai detti sei anni fino ad oggi niuno mai ha interrotto il
« mio possesso dei miei due mariti (Bruschi e Casalventi), nella qualifica
« di coloni ed affittuari, e mai ho veduto Urbano Bernabei, che non lo
« conosco affatto, e non poteva interrompere l'esercizio della mia colo-
« nia ed affitto, sia nella vigna, che nella cava della pozzolana e pietra
« tufo. » (1)

§ 16. Noi però vogliamo fare a meno di questa tettimonianza, e presentiamo senz' altro la storia documentale dell' affitto dell' Annunziatella. Da questa storia si rileva come con atto privato degli 11 Novembre 1869 il Sig Cimarra desse in affitto a Luigi Massaccesi genero di Maria Bruschi il fondo Annunziatella per lo spazio di anni 12. Luigi Massaccesi moriva vignarolo di Cimarra nella stessa vigna Annunziatella il 13 Settembre 1873, come risulta dalla fede di morte annessa ai documenti presentati in appoggio della presente memoria; e quindi è impossibile che in quel tempo fosse affittuario del fondo l' ipotetico Urbano Bernabei, come è ugualmente impossibile che egli avesse potuto ricevere lire 10,000 per uscire da un fondo, nel quale non era mai entrato. Che se pure, secondo disse l' imputato Andolfi, il Cimarra ebbe lire 10,000, bisogna conchiudere che servirono per lui e non già per Bernabei; ed è quindinecessario cercare il titolo, pel quale potè il Cimarra ricevere con tranquilla coscienza queste lire diecimila.

La storia documentale dell'affitto dell'Annunziatella, oltre a provare la menzogna dell'affitto fatto all'ipotetico Bernabei, prova pure come del

(1) Qualora la Sezione d'accusa credesse decisiva in causa la dichiarazione della Maria Bruschi e non si appagasse della fatta deposizione, potrebbe senz'altro farla esaminare.

Digitized by Google

fondo predetto non avessero potuto prendere possesso Bugelli ed Andolfi nella qualità di compratori, nè quindi poteva l'Avitabile sostituirsi nella compra a chi non aveva mai comprato. È ciò tanto più vero, in quanto mentre l'Avitabile figurava solo compratore del fondo Annunziatella nel contratto di vendita del 23 Gennaro 1873, appare invece dalla lettera a firma dei tre soci, inserita nella sentenza arbitrale dell'avv. Aureli, come tutti e tre fossero comproprietari del fondo.

§ 17. I fatti susseguenti al contratto della vendita fatta da Cimarra provano sempre più l'ordito della trama che si conteneva in esso contratto per danneggiare il terzo, che di buona fede avrebbe prestato il suo danaro. Infatti il Cimarra, alquanti mesi dopo la vendita che aveva fatta dell'Annunziatella all'Avitabile se la fa dare in affitto in data del 21 ottobre 1873, e ciò per anni sei, a cominciare dal dì 11 novembre 1873, e terminando il 10 novembre 1879. Il Cimarra per altro con atto privato del dicembre 1873, dichiarava di dare il detto fondo in mezzadria a Filippo Vecci, il quale per la morte del di lui fratello, marito della Maria Bruschi, e del Messaccesi marito di Rosa figlia della Bruschi, era rimasto tutore ed amministratore delle dette due donne, ed in questa qualità prendeva a mezzadria l'Annunziatella dal signor Cimarra. La mezzadria cominciava dal giorno stesso dal quale cominciava l'affitto del signor Cimarra, e durava per sei anni come l'affitto. Quello che però sorprende in questo contratto d'affitto è il vedere come il Cimarra possa ricevere in affitto dal solo Avitabile un fondo, il quale per effetto del contratto sociale in data del 20 febbraio 1873 costituiva la materia prima della speculazione della società stessa, ed era quindi gravato in favore della Ditta *Eugenio fu Mariano Avitabile e Compagni*.

§ 20. L'industria della escavazione, dovendo seguire le vene della pietra tufo e della pozzolana, e dovendo quà e là provare il terreno con saggi di escavazione adoperati a trovare le vene, non avrebbe potuto conciliarsi con un affitto della vigna stessa, senza limitare il diritto della escavazione e la cultura della vigna. Il sig. Cimarra non poteva adunque ricevere in affitto il detto fondo dal solo Avitabile, e poi alla sua volta darlo in mezzadria al Vecci come tutore ed amministratore della madre e figlia Bruschi. Nè si può dire che il Cimarra ignorasse come sulla vigna Annunziatella lavorasse una società di escavazione di tufo e pozzolana, dapoichè qualora egli lo avesse ignorato non avrebbero mancato di farglielo sapere il Vecci e la Maria e Rosa Bruschi, le quali essendo sempre nella vigna dovevano certamente incontrarsi in persone, come il Bugelli e l'Andolfi, che entravano e rimanevano nella vigna e ne rivoltavano il sotto-suolo. Aggiungasi che in quel tempo in cui l'Avitabile dava in affitto a Cimarra l'Annunziatella, come se fosse cosa propria, una sentenza arbitrale in data del 23 settembre 1873 fatta in seguito al patto di compromesso contenuto nel contratto sociale, escludeva dalla società l'Avitabile, applicando al medesimo l'art. 124 del Codice di Commercio

Digitized by Google

così concepito: « Può essere escluso dalla società il socio amministratore « che si vale della firma e dei capitali sociali ad uso proprio, che com- « mette frodi nell'amministrazione o nella contabilità ecc ».

§ 19. Infatti la sentenza arbitrale aveva osservato in ordine all'Avitabile, che « la catastrofe da cui ora è colpita la società non è punto l'ef- « fetto del caso e della sventura, ma bensì della volontà del socio ge- « store, che a tanta catastrofe dette causa col disperdere indebitamente « il capitale sociale e sperperarlo non senza mala fede. Prova sovrana « dopo tutto il fin quì detto si ê un atto autentico rintracciato dal sotto- « scritto, con cui si prova all'evidenza, non solo la violazione dei patti « sociali, ma anche la malafede, la malversazione, e perfino l'appro- « priazione illecita dei capitali sociali per parte dell'Avitabile. » La stessa sentenza ribadendo il concetto della malversazione e della frode diceva più sotto: « Non può proprio credersi, che la cécità dell'Avitabile « potesse spingersi sino al punto di fare degli atti da solo senza l'inter- « vento degli altri socî come il contratto gli prescriveva, e da impu- « gnare e dare in garanzia per un debito proprio il capitale sociale, in « frode ed a pregiudizio prima dei disgraziati creditori che avevano di- « ritti sul bestiame o sugli attrezzi perchè col loro denaro erano stati « acquistati, quindi dei due socî che per tale atto arbitrario ed illegale « si videro così defraudati dell'unico capitale sociale che era loro ri- « masto ».

Che se dovevano essere tutte queste cose conosciute da Bugelli ed Andolfi, in cui vantaggio era stata pronunziata la sentenza arbitrale, come mai potevano essere ignorate dal Cimarra, il quale conosceva Bugelli ed Andolfi? E come mai il Cimarra poteva allora stipulare con l'Avitabile un contratto d'affitto, il quale era nullo nella radice? Come mai glie lo avrebbero lasciato stipulare Buggelli ed Andolfi, i quali con lettera indirizzata all'arbitro Avvocato Aureli e trascritta per intero nella sentenza si dichiaravano COMPROPRIETARJ della Vigna Annunziatella? Adunque l'affitto fatto da Avilabile a Cimarra era una finzione, la quale aveva lo scopo di non ismentire le menzogne contenute nell'atto della compra-vendita del fondo stesso, e lasciare godere in pace al Cimarra la sua proprietà per mezzo dei suoi antichi coloni che mai abbandonarono il fondo.

§ 20. Si legga attentamente cotesto contratto d'affitto, e si vedrà come l medesimo non fosse che una nuova menzogna aggiunta alla prima, od una controprova della medesima. Infatti nell'art. 6 del detto conitratto è espressamente convenuto, che l'affittuario signor Cimarra non pagherà nulla al signor Avitabile, giacchè la corrisposta di L. 500 annue doveva andare in compensazione di canoni, tasse e frutti pagati dal Cimarra negli anni antecedenti « e *di altri ancora* (si soggiunge) *dei quali il signor Avitabile è in debito verso il sig. Cimarra* ». Cotesto de-

Digitized by Google

bito che si tace, quale mai poteva essere? era forse il prezzo della vendita che non fu mai sborsato? o qualche somma di denaro promessa e non data interamente? Tutto dimostra adunque, che misteriosi rapporti esistessero tra l'Avitabile e Cimarra, e che l'anello precipuo di questa misteriosa catena fosse il contratto di compra vendita. Si esamini attentamente la sentenza arbitrale, ed il mistero si fa gigante sempre più. Infatti in essa sentenza si trova per esteso la lettera che fu indirizzata al detto arbitro a firma di Avitabile, Andolfi, Bugelli, nella qua e lettera esplicitamente si dice, che cotesti tre socî non solo erano socî per l'escavazione del tufo e pozzolana nella vigna Annunziatella, ma erano altresì comproprietarî della vigna medesima: « Roma li 25 Giugno 1873. « Essendo fra i sottoscritti Eugenio Avitabile, Luigi Bugelli e Natale « Andolfi, infrascritti *socî e comproprietarî della tenuta vocabolo Aunun-* « *ziatella*, e socî per la escavazione di tufo e pozzolana in detta tenuta, « insorte alcune quistioni, tanto sulla contabilità stessa, quanto sopra « altre cose spettanti alla medesima, così onde evitare spese giudiziali, « ed in ossequio dell'art. 16 del contratto sociale hanno di comune ac- « cordo convenoto e stabilito di nominare in arbitro etc. »

§ 21. Quanti mai erano i padroni dell'Annunziatella? Era l'Avitabile giusta il contratto di compra-vendita? Erano Bugelli ed Andolfi che si dichiaravano tali in un solenne compromesso, e come tali erano riconosciuti dall'Avitabile che lo firmava? Erano Bugelli ed Andolfi che davano in affitto il detto fondo al signor Giuseppe De Rossi disponendone come padroni? O il padrone era in fatto il signor Cimarra, quegli cioè che fu sempre tale, che i mezzajoli domiciliati nel fondo riconobbero sempre per tale? E perchè mai tutti questi signori che spadroneggiano sull'Annunziatella, e che tra di loro avrebbero dovuto farsi una guerra a morte, e coi loro rispettivi titoli alla mano assordare di clamori le aule dei tribunali, vivono essi in santa pace tra di loro, come se fossero compadroni o buoni compagni di causa? Non è forse anche questo un nuovo indizio di complicità, il quale gravita pure sopra Cimarra, che invece di scacciare dal fondo, come affittaiuolo, gl' intrusi Bugelli ed Andolfi, o l' intruso Giuseppe De Rossi, si unisce con loro per fare in giudizio la guerra a Bozzo? E che cosa si deve mai conchiudere quando si vedono molti cani sopra un osso, se non che essi sono d' accordo tra di loro nel rosicchiarlo e strapparne ognuno la sua parte? Deh! non ci dica per carità l' Ordinanza, che quantunque da parte del Cimarra le menzogne ci sieno manca per altro il concerto dei truffatori. Altro che menzogne! ci sono i fatti! c' è il nome del Cimarra associato a tutta la storia dell' Annunziatella! E se per tutti gli altri imputati il Giudice Istruttore considerò come indizî di reità, *il loro modo d' agire evidentemente subdolo, le false asserzioni loro contenute nel contratto di Cimarra*, perchè mai il Giudice Istruttore ha egli potuto avere due pesi e due misure? perchè la menzogna in bocca ad Avitabile che dice di pagare lire 32,000 è un indizio di reità, e non è indizio di

Digitized by Google

reità in bocca a Cimarra che dice d'averle ricevute? perchè è un indizio di reità la supposta quietanza di pagamento che Avitabile dice di ricevere, e non è un indizio di reità la quietanza che il Cimarra dice di rilasciare? Se il modo d' agire degli altri imputati è subdolo, e questo per il Giudice Istruttore è un indizio di reità, è forse aperto l' agire del Cimarra? Se chi mentisce non è subdolo, che cosa adunque può egli essere secondo il Giudice Istruttore? sarà forse sincero?

§22. Ma si dice, che Cimarra ignorava il mutuo che Bozzo doveva fare ad Avitabile col contratto Cimarra alla mano. Si soggiunge, che se il Cimarra vendette ad un prezzo che oltrapassava di gran lunga il vero prezzo della sua vigna, fu questa una speculazione permessa. « *Ciò*, dice la prelo-« data Ordinanza, *se può essere CIVILMENTE CENSURABILE* era pur sempre « nei limiti delle speculazioni permesse, e non devesi omettere questa os-« servazione, che nel caso concreto tanto più potevasi ritenere esso Ci-« marra autorizzato ad elevare il prezzo, inquantochè andava a correre un « alea trattandosi di pagamento non in contanti, ma con lettere di cambio. » In quanto alla supposta ignoranza del contratto di mutuo fatto da Bozzo ad Avitabile ci giova osservare in linea di diritto, come per essere tenuto di complicità in una truffa od in altro reato non è nècessario che si sappia nome, cognome, paternità e domicilio della vittima designata. L' omicidio non è omicidio perchè si uccide Tizio o Cajo, ma perchè si toglie la vita ad un uomo. Il furto non è furto perchè l'oggetto involato è posseduto da Mevio o da Sempronio, ma perchè unicamente si amove la cosa altrui per farne lucro. Ond'è, che se un legnajolo fabbrica per conto d'un ladro la scala, sapendo che essa deve servire a commettere un furto con scalamento, se un armajolo si presta a fare in un pugnale l' ingegno per avvelenarne la punta, e dall' insieme delle circostanze non può dissimulare a se medesimo, che quel pugnale si va cercando per un fine criminoso, l' uno è tenuto di furto e l' altro di assassinio.

§23. Nè per ciò è necessario che il ladro dica al legnajolo, che vuol commettere un furto, e si metta d'accordo con lui, ed abbracci insieme ad esso il disegno di rubare, e con esso lo discuta e lo maturi; come per l' altro capo può l' assassino celare all' armajolo lo scopo per il quale va cercando il pugnale omicida, senza che per altro ciò impedisca all' armajolo di conoscere il fine per il quale è richiesta la sua mercanzia. L' articolo 103 n. 2. del Cod. pen. considera come complici coloro che hanno somministrato scientemente i mezzi e gli strumenti per l' esecuzione del reato: « Sono complici coloro che avranno procurato le armi, « gli strumenti, o qualunque altro mezzo che avrà servito all'esecuzione « del reato sapendo l' uso che si destinava di farne. »

§ 24. Adunque non si ricerchi il previo concerto tra il complice e l'autore, non si confonda il concerto o la *societas criminis* con la complicità la quale si contenta della scienza del fine criminoso, al quale doveva servire uno strumento o mezzo dato volontariamente. La legge 54 §4 D. *de furtis* dice: « qui

Digitized by Google

« ferramenta sciens commodaverit ad effrigendum ostium vel armarium, « vel scalam sciens commodaverit ad ascendendum, licet nullum ejus con- « silium principaliter ad furtum faciendum intervenerit, tamen furti « actione tenetur. » La legge 8 del Digesto *ad leg. Pomp. de parric.* soggiunge: « Si sciente creditore ad scelus committendum pecunia sit sub- « ministrata (ut puta si ad veneni mali comparationem) parricidii poena « tenetur qui quaesierit poecuniam quique eorum ita crediderit. »

Ora quello che è l'ordigno e la scala nel furto, quello che è il danaro per comprare il veleno, ed il veleno stesso nel venefizio, è nella truffa il ragiro fraudolento « per far credere l'esistenza di false imprese, d'un potere o d'un credito immaginario, o per far nascere la speranza o il timore d'un successo, d'un accidente, o di qualunque altro avvenimento chimerico: » o in senso generale « qualsivoglia artifizio o maneggio doloso atto ad ingannare od abusare dell'altrui buona fede ». Adunque colui il quale ha cooperato scientemente a fabbricare lo strumento di questo raggiro od artifizio si trova nelle medesime condizioni previste dal Diritto romano, cioè del creditore che scientemente prestò il danaro per la compra del veleno, e di colui che scientemente diede in prestito al ladro i ferramenti e la scala.

§ 25. Applicando questi principî alla nostra fattispecie noi troviamo nel contratto fatto fra Cimarra ed Avitabile uno strumento, del quale si avvalse Avitabile per *ingannare ed abusare dell' altrui buona fede, per far credere l'esistenza d'una falsa impresa, d'un potere e d'un credito immaginario.* Bozzo infatti in base a quel contratto credette che Avitabile era uomo da impegnare in una impresa l'ingente somma di lire 32,000 da lui sborsata, e credette pure che il fondo valesse tutta quella ingente cifra che era indicata nel contratto. Ciò è ammesso dall'Ordinanza, e non occorre provarlo più oltre. Dunque, anche quando nessun concerto ci fosse stato tra Cimarra ed Avitabile, basta il solo fatto dell'essersi Cimarra prestato a fabbricare insieme all'Avitabile un menzognero strumento, per ritenerlo responsabile come complice, dell'uso che fece di esso strumento l'Avitabile ai danni del Bozzo (1). Il Cimarra, uomo d'affari, e non uso a dire, in pubblici contratti, delle verità senza una ragione suffi-

(1) Il fatto di chi dolosamente mentisce in un pubblico strumento potrebbe essere considerato come reato di *falsità in atto pubblico* ai termini dell' art. 343 del Codice penale, così concepito: « Qualunque altra persona che « ha commesso un falso in un atto pubblico od in una scrittura di commercio « *formando false convenzioni, obbligazioni*, QUIETANZE O LIBERAZIONI « sarà punito etc. » La parte civile non vuole però sviluppare questo tema, giacchè essa non intende ad altro, che a provvedere efficacemente ai suoi interessi civili, i quali soltanto potrebbero essere soddisfatti dal possidente Cimarra, e non già dai nullatenenti Bugelli, Andolfi ed Avitabile.

Digitized by Google

ciente, con maggiore ragione non avrebbe detto senza un perchè delle menzogne. E queste, come è proprio di tutte le menzogne, non potevano avere altro scopo che quello d'ingannare qualcuno, dalla cui tasca si volevano cavare dei quattrini col pretesto di fare una speculazione industriale nell'Annunziatella. A noi poco importa, che colui il quale adoperò la lanterna magica per farla girare davanti agli occhi di Bozzo fu Avitabile. A noi basta per lo scopo di stabilire la complicità nel reato di truffa, che il Cimarra abbia cooperato con l'Avitabile nel saldare insieme i vetri di quella lanterna, sapendo bene che la medesima ad altro non poteva servire se non a gabbare il prossimo.

§ 26. Nè ci venga a dire l'Ordinanza, che le menzogne e le trappole ordite nel contratto Cimarra erano espedienti di commercio, come altresì era speculazione commerciale l' alto prezzo al quale il Cimarra vendeva la vigna all'Avitabile, dovendo egli correre l' alea d' un pagamento fatto in cambiali. Noi rispondiamo, che se c' è industria la quale più d' ogni altra deve vivere di buona fede, questa è il commercio, del quale è anima il credito, cioè l' onoratezza e la lealtà applicata alle relazioni commerciali. Guai a noi se il commercio dovesse tornare a vivere sotto la protezione di Mercurio, e se il lucro, secondo dicea Cicerone, non potesse in questa industria seompagnarsi dalla menzogna: *nihil proficiunt nisi admodum mentiantur.*

Vi sono senza dubbio nel commercio alcune menzogne, le quali per essere adoperate da tutti hanno perduto la forza e non ingannano nessuno, ed alle quali si potrebbe applicare il motto d' Orazio:

Scimus et hanc veniam petimusque, damusque vicissim.

Non è però solito che un venditore dica di ricevere il prezzo della cosa che vende, e di rilasciarne quietanza, e lo dica in un pubblico contratto, pel solo gusto di dire una menzogna, e poi riceva sotto mano dal preteso acquirente non già denaro sonante o biglietti di banca, ma cambiali a firma dello stesso acquirente. Qui c' è qualche cosa di più che la semplice menzogna: qui c' è l' apparato scenico, un fatto, uno scritto, l' intervento di più persone, la dichiarazione d' un pubblico notaio che con la fede dovuta al suo carattere sanziona l' accordo dei contraenti: vi ha in somma nel più completo significato della parola quello che i Francesi in materia di truffa chiamarono *la mise en scene.*

§ 27. Si è disputato se le semplici menzogne verbali a fine di lucro valgano a costituire la truffa. La nostra legge in verità nulla dice della necessità d'un apparecchio esteriore, il quale serva ad accreditare la menzogna; e dalla parola *artifizio* o *maneggio doloso* non si desume la necessità d'un apparecchio esteriore. Anzi avendo detto l' art. 677 *qualsivoglia artifizio o maneggio doloso atto ad ingannare*, ha inteso con ciò accennare tanto agli artifizî della parola, come a quelli dei fatti. Laonde la Corte di Cassazione di Francia in data del 24 Agosto 1848 stabilì che « l' in-

Digitized by Google

« dividu qui par des allegations menzogneres a fait croire a sa pretendue « solvibilité, qui se presente a un autre negotiant dont il est complété- « ment inconnu, comme se trouvant dans une situation prospere, com- « met le delit d' escroquerie. » Così pure decise la Corte d' Appello di Bourges in data del dì 11 Febbraio 1841. Per questa ragione con savio discernimento stabilì la giurisprupenza francese, che trattandosi d' un reato così versipelle, il quale a buon diritto fu chiamato il Proteo dei reati, e che ebbe nome dallo *stellione* rettile variopinto, spetta alla coscienza del Giudice determinare, secondo le circostanze, se le medesime hanno l' aspetto di quei raggiri necessarî a costituire la frode (Cassaz. fr. 20 mag. 1826, 11 marzo 1816, 26 sett. 1828, 30 luglio 1831, 11 gen. 1851). La Corte di Cassazione di Firenze in data del 28 Settembre 1876 (*Ann. di giur. ital.* vol. 1, par. 1, sez. 11, pag. 35) stabilì, che « essendo il delitto di *frode* (*truffa* secondo il Cod. pen. sardo) « assai multiforme e non suscettibile d' una esatta definizione, non è « dato determinare *a priori* le arti e le macchinazioni che servono a co- « stituirlo nei casi speciali, dipendendo esse dall' ingegno e dalla malizia « del frodatore, ed anche dalle qualità della persona che si voglia circon- « venire. »

§ 28. Ma a che andiamo noi trattando questa quistione, se nel caso in disamina abbiamo tutto quello che vanno cercando nella *truffa* i più rigorosi scrittori della materia, cioè non solo la menzogna, ma un falso documento pubblico per accreditarli? E poteva egli non credere il Bozzo alla speculazione della cava, ed al valore del fondo sul quale venivano ad essere garentite le sue trentaduemila lire date in prestito, quando gli si portava per prova un contratto, nel quale il Conte Cimarra asseriva appunto di avere ricevuto dall'Avitabile lire 32,000, mentre non aveva il Cimarra veduto la croce d' un quattrino? Non è supponibile che il Cimarra non conoscesse l' Avitabile, o non avesse fatto le necessarie indagini per sapere in che modo l' Avitabile avrebbe potuto pagare la somma complessiva di lire 20,000. È a presumere adunque, che o il Cimarra sperasse che la cava di tufo e pozzolana della vigna avrebbe dato all' Avitabile tanto da pagare le lire 20,000, o che l' Avitabile fosse già prossimo ad avere qualche grossa somma nelle mani che non si poteva ottenere senza accreditare Avitabile e il fondo Annunziatella con un contratto menzognero.

§ 29. La prima ipotesi è inammissibile, perchè se Cimarra poteva dubitare, che in un breve giro d'anni la cava della sua vigna avesse potuto fornire tanta pozzolana e tufo da dare netto per guadagno il prezzo della vigna, non sarebbe statocosì babbeo da vendere e vigna e cava a chi non dava in compenso che belle promesse contenute in alcuni stracci di carta. Risulta per altro che ilCimarra non poteva credere nè credette mai al valore della sua vigna come cava. In tutti i contratti d'affitto, di mezzadria

Digitized by Google

e di vendita che fece il Cimarra dell'Annunziatella non si parla mai di questa famosissima cava, e la si passa sotto silenzio, come cosa che non merita alcuno ricordo. Nei contratti varii di mezzadria stipulati dal Cimarra viene sì regolata la percezione e la divisione dei più meschini frutti del fondo, ma del frutto naturale principalissimo del medesimo, di quel frutto cioè che in pochi anni avrebbe dovuto dare all' Avitabile la rendita complessiva netta di lire 20,000 onde pagare le supposte cambiali non si parla affatto. Ei si sa per l' art. 1647 del Codice civile, che « colui che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore si « chiama mezzaiuolo, mezzadro, massaro, o colono, il contratto che ne ri« sulta si chiama mezzadria, masseria o colonia. » È pure risaputo per l'articolo 444 del Codice civile, che « sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o non vi concorra l'industria dell' uomo, come le biade, il fieno, le legna, i parti degli animali, i *prodotti delle miniere, cave e torbiere.* » Ad onta di tutto ciò il Cimarra nei suoi contratti non parlò mai di tufo e pozzolana; e l' annua corrisposta che fino al 1874 gli diedero i suoi mezzajuoli, come il preteso affitto che egli pagava all'Avitabile, erano così meschini da persuadere chiunque, che se l' Annunziatella aveva qualche valore non era già come cava ma come vigna.

§ 30. Ma non solo il Cimarra non faceva alcuno assegnamento sul tufo e pozzolana della sua vigna; diciamo di più: egli non poteva farvi alcuno assegnamento. Infatti è impossibile potersi ignorare a Roma, e specialmente da coloro che trattano affari di campagna, come il territorio che circonda la città sia tutto intero un tappeto di pozzolana e tufo proveniente dalle antiche eruzioni vulcaniche. Nè s' ignora ugualmente come nulla ci sia di più incerto quanto l'escavare tufo e pozzolana; giacchè i così detti *filoni* o *vene* possono finire da un momento all'altro, e possono riuscire di qualità che non è adoperata in commercio. A nulla gioverebbe, per escludere questa incertezza, il saggiare il tereno con *pozzi* o *tasti*, giacchè questo porterebbe una spesa considerevole, oltre a rovinare la vigna o il sopra suolo coltivato. Da quì è che nel commercio romano le cave di tufo e pozzolana non si vendono mai, giacchè la vendita di esse non gioverebbe nè al compratore nè al venditore: non al compratore, il quale potrebbe correre l' alea d' una cava sfornita di materiale, o piena di materiale inservibile: non al venditore perchè in caso di riuscita della cava tutto il guadagno sarebbe del compratore. Quindi l' uso comune è, che le cave si coltivino in virtù di contratto, nel quale si stabilisce per il padrone un diritto di cava ragionato a tanto il metro della pozzolana o tufo che si estrae. Il padrone sorveglia l' escavazione per mezzo d'un suo agente, ed il fittuario non perde che la cauzione per un mese nel caso che la cava non dà più materiale o lo dà di cattiva qualità.

§ 31. A prescindere da queste considerazioni il Sig. Cimarra per altre ragioni non poteva credere al valore della sua vigna come cava; e que-

Digitized by Google

ste sono, che la cava non è speculazione ma perdita, quando è lontana dalla città, e quando altre cave le sono più prossime. Infatti il prezzo della pozzolana non è mai salito al di là di lire cinque e mezzo il metro trasportata beninteso sul luogo della fabbrica. Ora un carretto romano non ne può trasportare che mezzo metro, e la spesa del carretto è almeno di lire sei al giorno, compreso il mantenimento del carrettiere, del cavallo, e lo stallatico. Aggiungasi a questa spesa il *diritto di cava* da dare al padrone, le spese di escavazione, ed il guadagno del fittajolo, e si vedrà che se la cava non è tanto prossima al luogo della fabbrica da potersi fare quattro viaggi in un giorno, la speculazione si converte in pura perdita. Ora la Vigna dell' Annunziatella trovasi distante da Roma più di 4 chilometri, e distante dall'Esquilino più di 7 chilometri, ed assai più vicina dell'Annunziatella sarebbe stata la cava di Tormarancio, se si fosse trattato dei lavori dell'Esquilino, come più vicine ancora le cave di S. Paolo se si fosse trattato dei lavori del Testaccio, e questi al 1873 non fossero stati abbandonati. In ogni ipotesi, perchè la Vigna dell' Annunziatella avesse potuto con un pò di rena impietrita dar tanto da pagare le lire 32,000 prestate da Bozzo, i pesi inerenti alla vigna, le spese di escavazione e di trasporto, e dar come vivere ai tanti speculatori di cava, conveniva proprio distruggere Roma e rifabbricarla. Eppure tutto questo miracolo doveva farsi in tanto breve tempo, che Cimarra si contentava di quattro cambiali a breve scadenza.

§ 32. L'Ordinanza impugnata, in base alla perizia ed alle prove testimoniali, ha messo a nudo la vacuità di quella supposta intrapresa; e sì che trattavasi di persone, le quali nulla spendevano in trasporto, avendo essi di proprio carri e cavalli: «Attesochè le indicazioni dello stesso fondo rispetto alle cave accertate pure in base della sopraindicata perizia elevata dai periti Stefanucci e Pirovano sieno molto sfavorevoli, e tali da *non giustificare una seria impresa di escavazione.* » È dunque escluso in modo completo, che se Cimarra diceva quelle menzogne nel contratto di vendita, ed alla chetichella riceveva le quattro cambiali dall'Avitabile, egli non sperava e non poteva sperare nei guadagni della cava, ma in altri guadagni che doveva fare l' Avitabile, in altro denaro che egli doveva avere, cioè nel denaro di Bozzo. Il Cimarra adunque scientemente cooperò alla truffa commessa a danno di Bozzo, e ne deve come gli altri rispondere.

§ 33. Nulla poi importa la gratuita ipotesi che il Cimarra non avesse avuto parte nella divisione del bottino, e che anzi fosse stato danneggiato vendendo con una incredibile buona fede a dei nullatenenti il suo fondo. Per l'esistenza giuridica della truffa non è necessario il lucro proprio, ma basta solo che si cooperi all'illecito lucro degli altri. Il Carrara (Programma, vol. IV, pag. 554, citando il Morino dice:

« È indifferente che la frode sia diretta a fine di lucro proprio ovvero di lucro altrui. Ciò d'altronde non è che lo svolgimento d'una idea

Digitized by Google

generale e comune anche al furto ». Nè d'altra parte nulla influisce alla essenza giuridica della truffa la gratuita ipotesi che il Cimarra sia stato danneggiato, dapoichè bisogna distinguere il lucro come *fine* dal lucro come *successo*, essendo legge provvidenziale, che il reato non solo sia un'azione disonesta, ma una cattiva speculazione, e che

Sopra l'ingannator cade l'inganno.

§ 34 Di fronte a queste considerazioni noi potremmo senz'altro passarci dallo entrare nello esame di quell'altro indizio di reità, che cioè il Cimarra avesse elevato in modo eccessivo il prezzo del suo fondo. Creda chi vuole che l'elevatezza del prezzo stesse a rappresentare l'alea che il Cimarra correva di non essere pagato. Cotesta specie di giuoco d'azzardo, in cui Cimarra si faceva pagare il pericolo del suo avere, non è ammissibile, perchè ogni giuoco suppone almeno delle poste reali, sebbene in quantità diversa, le quali stanno l'una contro l'altra, mentre qui abbiamo da un lato della carta imbrattata d'inchiostro e dall'alro una vigna ed una cava. E quando pure un giuocatore consumato si determinasse a giuocare con un novizio, il quale non ha altro da mettere che la sua parola, sempre è certo però, che o il novizio ha come pagare in un lontano o prossimo avvenire, o quella partita non è che una *scena* ed un giuoco da burla, *mise en scene*. Ma se ciò è, come negare la complicità nella truffa? Ulpiano aveva detto, che era reo di stellionato ogni impostore o il suo aiutante: *si quis imposturam fecerit vel collusionem in necem alterius* (Fr. 3 D. *stellion* XXXVIII, 20); e l'illustre criminalista Anton Matteo comentando questo testo vi aveva espressamente incluso coloro che vendono ad un prezzo elevato allo scopo di far cascare nella rete un terzo. « Cum jureconsultus in dicto loco dixerit, si quis imposturam fecerit vel collusionem in necem alterius stellionem esse, videndum quae praeterea species huc referri possint. Et arbitror recte ab interpretibus relatas istas: Si vendituro majus pretium offeras, non tamquam empturus, sed ut alium hiantem inducas: si divitem te simulas ut eo grandius aes alienum conflare possis: si rem venalem dolose exornes ut emptor cupidus insaniat. (*De crim.* tit. XIII, *De stell.*)

§ 35. Ma se il signor Cimarra col prezzo elevato, e tanto in aria da toccare le nubi, niente altro fece che provvedere ai suoi interessi, perchè mai non gli si affacciò alla mente la elementare verità d'iscrivere una sua ipoteca sul fondo o sulla cava, pel credito che egli aveva contro Avitabile per L. 20,000? Perchè, non essendo stato ancora pagato dall'Avitabile della prima cambiale, il sig. Cimarra è così buono da pigliare in affitto dall'Avitabile il fondo, e non ha invece pensato di cacciare l'Avitabile dal fondo, e di ricordarsi della disposizione dell'art. 1469 del Codice Civile, il quale dice: « Il venditore non è tenuto alla consegna della cosa, ancorchè « avesse accordato una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il

Digitized by Google

« compratore cade in istato di fallimento o di non solvenza, in guisa che « il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere; salvochè il com- « pratore dia cauzione di pagare nel termine stabilito ».

Poteva anche il sig. Cimarra fare risolvere il contratto di vendita per il mancato pagamento del prezzo ai termini dell'art. 1511 del Codice Civile; ma il signor Cimarra preferisce invece di pigliare in affitto la cosa che pure era sua, e preferì di far ciò, giusto quando la cosa non era più proprietà dell'Avitabile ma del Bozzo, il quale faceva valere sul fondo que' diritti che Cimarra aveva paura di far valere, certo per non mettere al nudo la magagna del contratto di vendita.

§ 36. Quanta differenza tra Bozzo e Cimarra! Bozzo appena si accorge di essere truffato, strepita, urla, si ritrae dalla società, stipula un contratto e mette in moto i Tribunali per reclamare la proprietà ed il possesso del fondo. Cimarra invece, al quale dopo molto tempo non si paga nemmeno la prima cambiale, mostra una rassegnazione ed una pace veramente serafica, non molesta per nulla il suo compratore, e per tutto rimedio lo riconosce *iterum atque iterum* proprietario della cosa non pagata pigliandola dal medesimo in affitto.

Ci dica ora l'Ordinanza, se anche per Cimarra non avvi come indizio di reità quel *modo di agire evidentemente subdolo*, sul quale si fondava l'Ordinanza stessa per inviare a giudizio Avitabile, Bugelli, ed Andolfi! Ci dica l'Ordinanza, se anche nel Cimarra non concorre quell'altro indizio di reità riscontrato negli altri imputati *degli infelici risultamenti della speculazione che essi non potevano non prevedere*. E se noi di sopra mostrammo che ammettendo con l'Ordinanza, a carico di Bugelli, Andolfi ed Avitabile come un indizio di reità le *false asserzioni loro, contenute nel contratto stipulato con Cimarra*, questo indizio non poteva non militare anche pel Cimarra, il quale scientemente mentiva, che resta allora perchè Cimarra non debba correre la sorte dei suoi compagni?

Resta un ultimo fatto, cioè, secondo l'Ordinanza, lo *spoglio incessante che* essi *fecero subire, e per opera propria e per opera de' terzi al fondo Annunziatella.*

Noi già arrivati a questo punto potremmo dire, che se, giusta l'Ordinanza, *questi fatti costituiscono l'estremo principale essenzialissimo del reato di truffa*, poco monta se nel Cimarra di questi fatti ne concorrano tre, e quattro ne' suoi compagni. Ad ogni modo anche quest'altro indizio concorre nel Cimarra.

§ 37. E per fermo, avvi altro che *spoglio di fondo* nel fatto di chi cerca spogliare il proprietario di tutto il godimento del fondo stesso. Ora questa spoliazione si tentò di fare col contratto d' affitto tra Cimarra ed Avitabile, per il quale credevasi di potere precludere a Bozzo la via del possesso del fondo. Infatti nel ricordato contratto l'Avitabile diceva d' imputare a pagamento del corrispettivo dell' affitto certi *debiti inno-*

Digitized by Google

minati che egli avea verso Cimarra. Da quì è, che quando pure fosse stato dichiarato in favore di Bozzo il titolo di proprietà del fondo, non gli sarebbe stato facile costringere il Cimarra al pagamento del corrispettivo di un affitto, fatto come a rappresentare il pagamento d' un debito, giusto in quel momento in cui si contraeva l' affitto.

Non è alcun dubbio, che l' Avitabile con quel contratto cercasse difendere il prodotto di quel raggiro architettato mercè del contratto di vendita con Cimarra; dapoichè egli non poteva dissimulare a se medesimo quali fossero i termini del contratto di mutuo fatto con Bozzo, e quindi come l' affitto che egli faceva era l' affitto della cosa altrui. Ma se per Avitabile c' è un legame che unisce il contratto di compra col contratto d' affitto, in modo che essi non formano se non i due atti di una medesima commedia, e se indubitato è il dolo del Cimarra nello stipulare il contratto di vendita, non si può ammettere che egli fosse di buona fede allorchè stipulava il contratto di affitto. È impossibile che egli ignorasse i rapporti tra Bozzo ed Avitabile e tra Buggelli ed Andolfi, e che persone che lo conoscevano, con le quali aveva trattato la vendita del fondo, come erano Bugelli ed Andolfi, e nelle quali spesso s' incontrava, nulla gli avessero detto, sia dell' espulsione dell' Avitabile dalla società per sentenza dell' arbitro Aureli, sia del contratto di mutuo stipulato tra Avitabile e Bozzo. (1) E perchè il Cimarra non potesse essere accusato d' incostanza nella intrapresa, si oppose energicamente in pubblico giudizio alla presa di possesso del fondo fatta da Bozzo. È curioso però, che in questo giudizio il solo a comparire fu il Bozzo, mentre l' Avitabile il Bugelli e l' Andolfi, intimati ancor essi, si resero contumaci.

§ 38. Il Sig. Cimarra non mancò per altro di raddoppiare le forze facendo comparire la propria madre come attrice nello stesso giudizio. La Corte d' Appello di Roma però rigettando le pretese della madre e del figlio, ebbe a dichiarare *vessatorio* il procedere della madre, giacchè non sapeva spiegare la Corte come mai cotesta signora non avesse pensato a fare valere il suo diritto di ipoteca, quando il possesso del fondo passava dalle mani del figlio in quelle dell' Avitabile, e si era solamente fatta viva quando il fondo dalle mani dell' Avitabile passava in quelle di Bozzo.

Ciò che era un enigma per la Corte d'Appello, tanto che essa non

(1) Qualora l'Eccma Sezione d' Accusa non si credesse su questo punto abbastanza illuminata potrebbe fare esaminare i Sigg. Garbarino Michele e Palombo Lorenzo Uscieri presso questo Tribunate Civile, i quali in diverse circostanze videro insieme Cimarra con Buggelli, Avitabile, Andolfi e De Rossi, nella cui casa si trovarono in Borgo Pio stretti tra loro in segreti colloquî relativi a Bozzo.

Digitized by Google

sapeva spiegarlo se non con l'idea d'una *vessazione* senza scopo, si spiega facilmente con tutto quello che noi abbiamo detto. Cimarra ed Avitabile dovevano in quel supremo istante pugnare insieme *pro aris et focis* contro Bozzo, e difendere ciò che avevano conquistato col contratto di vendita. Sì, Eccellenze! La nostra non è una semplice illazione delle cose fin' ora discorse: è invece una solenne dichiarazione che fa uno degli imputati, l' Andolfi, in una lettera diretta al Cav. Bozzo, In questa lettera l'Andolfi dice esplicitamente: 1. che il Bozzo è stato RAGGIRATO: 2. che i quattrini presi da Bozzo furono divisi tra Avitabile e Cimarra.

Ecco la lettera nella sua cruda realtà:

Sig· Cavaliere Bozzo

Lei ha tutte le ragioni per essere irritato per l'affare dell'Annunziatella; ma prego la Signoria Vostra a risalire con la memoria all'epoca in cui Ella sborsò il danaro al signor Avitabile, la quale fu prima del contratto del Febbraro 1873, in cui io apposi la mia firma assieme all'Avitabile ed al Bugelli; ed Ella si convincerà, che io non ho colpa alcuna nel raggiro di cui Ella è stato vittima.

Io ho figurato come testimonio al contratto dell' Avitabile col Conte Cimarra, è vero, ed è vero altresì che quel contratto fu fatto per fare figurare rimpetto a lei che l'Avitabile avesse pagato al Conte Cimarra le 32,000 lire; ma io di quelle 32,000 lire che Ella ha sborsato non ne ho partecipato: esse furono prese dall'Avitabile, il quale ne ha dato una porzione al sig. Cimarra, e la più gran parte se le ha tenute lui stesso.

Se io ho fatto parte della società col Bugelli e l'Avitabile si accerti sig. Cavaliere, che io non ho avuta parte alcuna del suo denaro. Questo glielo assicuro sull'onor mio, e la prego per la memoria di sua moglie e per quanto ha lei di più caro a non includermi nella responsabilità che posono avere gli altri rimpetto a lei.

La riverisco e mi creda

Di lei Umo Servitore
Natale Andolfi

Casa 14 Febbraro 1874.

§ 39. Adunque non può più cadere alcun dubbio che il contratto di vendita fu una *mise en scene*. *Quel contratto fu fatto*, scrive l'Andolfi al Bozzo *per far figurare rimpetto a lei che l'Avitabile avesse pagato al conte Cimarra le lire* 32,000 ». Adunque c'è una *vittima*, un *raggiro*, una *colpa*. « *Io non ho colpa alcuna*, scrive l'Andolfi al Bozzo, *nel raggiro di cui Ella è stato vittima*. Adunque ci fu un illecito lucro, un reparto sociale di danari carpiti. « *Di quelle* 32,000 *lire che ella ha sborsato*, scrive l'Andolfi

Digitized by Google

al Bozzo, *non ne ho partecipato, esse furono prese dall'Avitabile,, il quale ne ha dato una porzione al sig. Cimarra e la più gran parte le ha tenuto lui stesso* ». Adunqe ci sono dei *colpevoli* che devono *rispondere* di quel *raggiro* e di quella *preda* e si sente da loro medesimi che i fulmini della legge stanno per cadere sul loro capo. « *La prego*, scrive l'Andolfi al Bozzo, *per la memoria di sua moglie e per quanto ha lei di più caro a non includermi nella responsabilità che gli altri possono avere rimpetto a lei* ».

§ 40. O dunque bisognerà rinunziare al senso comune e chiudere il Codice penale, o Cimarra dev'essere, come gli altri, inviato al giudizio. Tutto il compendio della nostra memoria può dirsi racchiuso in questa lettera nella quale l'Andolfi parla col cuore: ed in mal punto giungerebbe oggi una ritrattazione che si volesse fare della medesima. A chi si attentasse di farlo, la Sezione d'accusa non avrebbe da dare altra risposta che quella che diede la Sezione civile di questa Regia Corte allo stesso Andolfi, nella sentenza del 5 febbraro 1875, in proposito di altra dichiarazione da lui fatta, e per la quale avrebbe voluto far valere una contro dichiarazione posteriore. Ecco le parole testuali della sentenza :

« A conforto delle quali cose non manca nel caso la confessione « di uno de'soci stessi, Natale Andolfi, il quale, per atto di usciere, in « pendenza di questa causa, dichiarò al Bozzo che non poteva in ve- « rità asserire che i carri, cavalli, e gli altri utensili che servivano al- « l'escavazione della pozzolana e del tufo al podere dell'Annunziatella, « siano stati comprati co' suoi danari; mentre consta invece che sono « stati comprati coi danari sborsati dal signor Bozzo al sig. Avitabile.

« Senzachè valga l'opporre una posteriore controdichiarazione dello « stesso Andolfi, conoscendo chiunqne essere riprovato in diritto, anzi « giudicata *cosa indegna* dallo Imperatore Giustino, il ritrattarè, in « proprio comodo, ciò che ciascuno ha con la sua lucida confessione « dichiarato Leg. 13 Cod. *De non numerata pecunia.*

Eccellenze! E già tempo che al povero Bozzo si schiuda la via di raggiungere i suoi spogliatori, e di fargli restituire tutto quello che gli hanno tolto; ed egli confida pienamente nella vostra scienza, nella vostra lealtà, nelle vostra giustizia.

Roma, di Studio 20 Novembre 1875.

Prof. Avv. PIETRO NOCITO.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

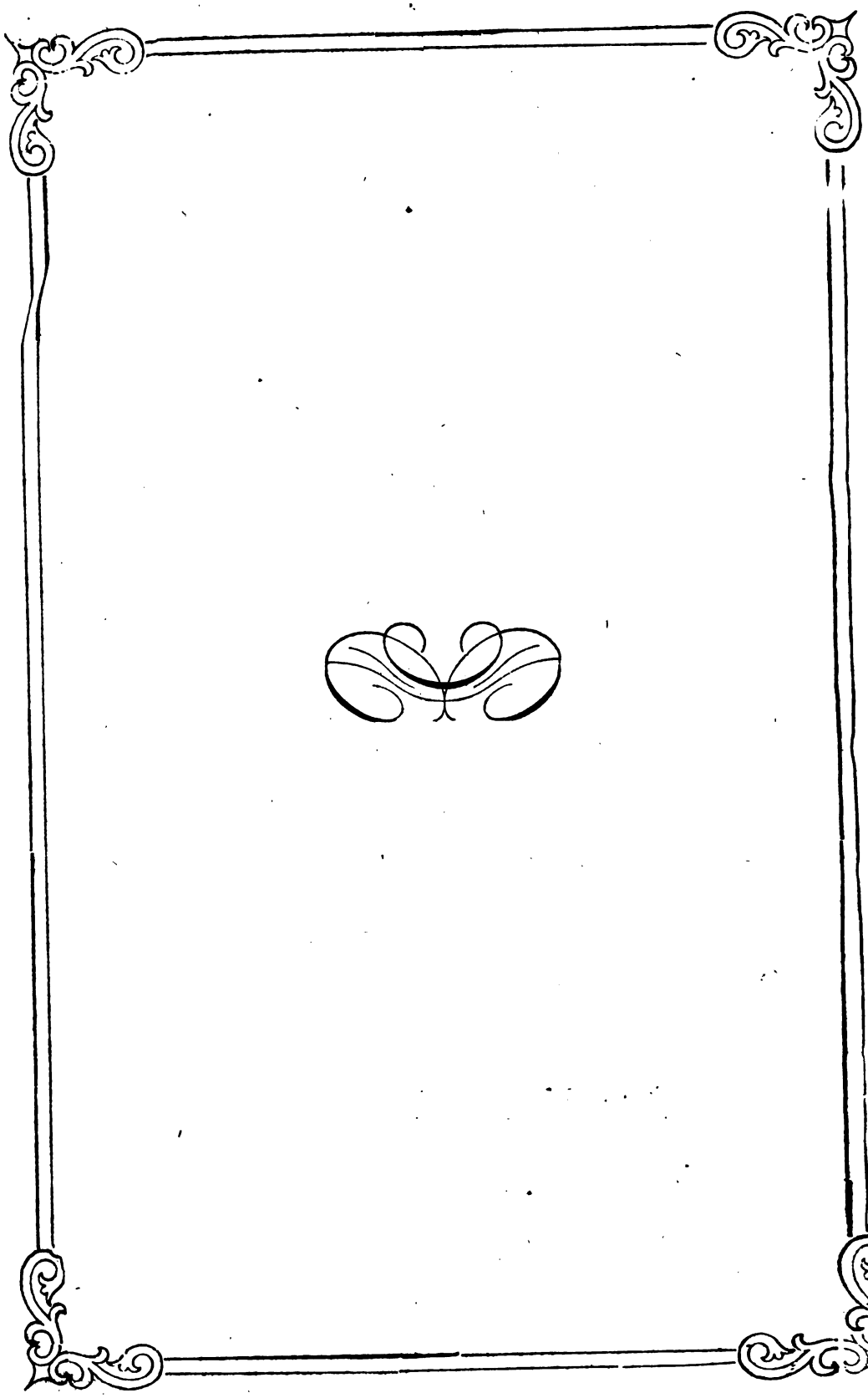

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google